

COMUNE DI CASTELSARDO
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA NOMINA e FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI APPALTO

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27.07.2018)

SOMMARIO

art. 1 - Oggetto

art. 2 - Composizione e nomina delle Commissioni Giudicatrici

art. 3 - Funzionamento del seggio di gara

art. 4 - Cause di incompatibilità e di astensione

art. 5 - Criteri e modalità di selezione dei componenti interni delle Commissioni Giudicatrici

art. 6 - Criteri e modalità di selezione dei componenti esterni delle Commissioni Giudicatrici

art. 7 - Determinazione dei compensi dei comportamenti delle commissioni giudicatrici

art. 8 - Funzionamento della Commissione Giudicatrice

art. 9 - Disposizioni finali

art. 10 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici degli appalti di lavori, servizi e forniture, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurarsi il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione amministrativa alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno natura transitoria, in conformità ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, comma 8, della Legge Regionale 8/2018, ossia fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo *"la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"*.
3. Con il presente Regolamento sono definite disposizioni di natura transitoria che assicurino un iter procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

Articolo 2 - Composizione e nomina delle Commissioni Giudicatrici

1. La commissione giudicatrice è nominata dal responsabile di area competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, il provvedimento di nomina fissa i termini per l'espletamento dell'incarico, per quanto attiene i commissari esterni indica i relativi compensi.
2. Nell'atto può essere individuato anche il segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice. Il segretario della commissione è in genere un dipendente interno dell'Ente con funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione. In caso che non vi sia una nomina specifica le funzioni di segretario sono affidate ad un componente da parte del Presidente della commissione, nella prima seduta.
3. La Commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del Codice dei Contratti, della Legge regionale 8/2018 e della lex specialis di gara (bando/disciplinare/lettera di invito).
4. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risultati particolarmente complessa, in numero pari a cinque - esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento in maniera da garantire, nel miglior possibile, le necessarie competenze per la specifica procedura di gara.

5. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
6. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.
7. Alla commissione giudicatrice è determinato l'intero del procedimento di valutazione delle offerte, compresa la loro congruità.
8. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esecuzione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.
9. I membri delle Commissioni giudicatrici ed il segretario, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d'integrità, dei regolamenti nonché del codice di comportamento.
10. I membri delle Commissioni giudicatrici ed il segretario (se nominato) devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
11. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Ente.
12. L'attività di componente della commissione è prioritaria rispetto agli altri compiti d'istituto e deve essere svolta nelle tempistiche della procedura di gara. L'attività è di norma inserita tra gli obiettivi per la valutazione delle performance del personale.

Articolo 3 - Funzionamento del seggio di gara

1. Nei procedimenti di gara, da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta dell'affidatario è assegnata alla commissione a cui sono affidate le attività di:
 - esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in gara;
 - esame della documentazione tecnica prodotta dai concorrenti in gara;
 - apertura, lettura delle offerte economiche;
 - creazione della graduatoria dei partecipanti;
 - valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Articolo 4 - Cause di incompatibilità e di astensione

1. Nel rispetto delle disposizioni delle disposizioni del Codice dei contratti, nonché del DPR n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, non possono far parte delle commissioni giudicatrici:
 - coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugo, di parentela o di affinità entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura;
 - coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, del titolo II, del libro secondo del codice penale;
 - coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche nell'Amministrazione comunale;
 - coloro i quali si trovino nelle cause di esecuzione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile;
 - coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o concessione;
 - coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
 - coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo a dipendenti del Comune per rapporti di coniugo, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
 - coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente a contratto del cui affidamento si tratta.

Si rimanda inoltre a quanto stabilito nelle linee ANAC n. 5.

2. Il presidente ed i commissari, preventivamente all'atto di nomina, devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001, nonché secondo quanto previsto dal piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dall'Ente.
3. Ai segretari delle commissioni si applicano l'articolo 35-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, l'articolo 42 del D. Lgs 50/2016 nonché l'articolo 7 del DPR 16 Aprile 2013 n. 62.

Articolo 5 - Criteri e modalità di selezione dei componenti interni delle Commissioni Giudicatrici

1. I commissari sono individuati prioritariamente tra i Dirigenti ed il personale interno (di ruolo o in servizio) con la qualifica di categoria D o C in rapporto all'importanza e tipologia di appalto.
2. Il Presidente della commissione è una figura diversa da quella competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
3. Non può fare parte della commissione neppure il responsabile del procedimento o altro dipendente che abbia effettuato altra funzione amministrativa o tecnica, inerente l'appalto da affidare.
4. I componenti della commissione sono selezionati per singola procedura, secondo un criterio di rotazione.
5. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora lo richiedano esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti esterni come da articolo seguente.

Articolo 6 - Criteri e modalità di selezione dei componenti esterni delle Commissioni Giudicatrici

1. I commissari esterni sono scelti anche nel rispetto del principio di rotazione tra pubblici dipendenti di ruolo o in servizio di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 50/20/6, con la qualifica di dirigenti o di categoria D o C in rapporto all'importanza e tipologia di appalto.
2. Il Presidente della commissione è un dirigente o un funzionario di categoria D.
3. I commissari verranno scelti sulla base della tipologia di impiego ed esperienza maturata negli ultimi 5 anni presso le pubbliche amministrazioni.

Articolo 7 - Determinazione dei compensi dei comportamenti delle commissioni giudicatrici

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno competente della Commissione (ivi compreso il segretario della commissione), in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.
2. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, o con atto successivo, viene determinato anche il compenso spettante ai commissari esterni. In considerazione del principio di contenimento della spesa è stabilito un tetto massimo. È previsto pertanto, per l'intero iter della gara, un compenso forfettario che può essere determinato da un minimo di € 150 ad un massimo di € 1.500,00 comprensivo di eventuale rimborso spese, in relazione all'impegno professionale richiesto ed alla tipologia di gara.

3. Ai commissari esterni spetta un compenso di € 150,00 lorde a seduta, comprensivo di eventuale rimborso spese documentate.

Articolo 8 - Funzionamento della Commissione Giudicatrice

1. La commissione dovrà attenersi scrupolosamente ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara, senza introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara.
2. La commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza il processo verbale della gara.
3. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale dell'ente che dovranno fornire piena collaborazione.
4. In casi particolari e qualora vi siano le condizioni oggettive la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
5. Qualora il Presidente o un componente della commissione sia assente senza giustificazione per due volte nel corso della procedura, lo stesso dovrà essere sostituito; anche nel caso in cui l'assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento, si procederà comunque alla sostituzione del componente.
6. Il verbale finale e i precedenti di tutte le sedute di commissione, devono essere inviati al responsabile del procedimento per gli adempimenti successivi.

Articolo 9 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento continuerà ad applicarsi anche a seguito dell'istituzione dell'Albo Nazionale o Regionale per le parti che rimarranno ancora di competenza della stazione appaltante.
2. La violazione degli obblighi del presente regolamento da parte del personale interno comporta comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
3. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.
4. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Articolo 10 - pubblicazione ed entrata in vigore

1. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web dell'ente.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione.